



CITTA' DI PARABITA

C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

DETERMINAZIONE

SETTORE 1 'AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO, RISORSE UMANE, ASSICURAZIONI, MARKETING TERRITORIALE'

REG. GEN.LE N. 383 DEL 10/04/2025

REG. SETT.84 DEL 10/04/2025

OGGETTO: Approvazione Avviso per l'utilizzo di graduatorie concorsuali di altri Enti per il reclutamento a tempo indeterminato parziale al 50% (n. 18 ore sett.li) di n. 1 unità con profilo di "Operatore Esperto Messo", Area degli Operatori Esperti (OE), ex Cat. B, del Comparto Funzioni Locali.

IL RESPONSABILE del SETTORE 1

"Affari Generali, Contenzioso, Risorse Umane, Assicurazioni, Marketing Territoriale"

PREMESSO che la Giunta Comunale:

- con Deliberazione G.C. n. 64 del 28/03/2025, ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per il Triennio 2025/2027 – ex art. 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, con Piano Triennale del Fabbisogno di personale Sezione 3 - Organizzazione e Capitale Umano e Sottosezione 3.2. e Piano Occupazionale Anno 2025, il quale prevede, tra l'altro, la copertura a tempo indeterminato parziale al 50% (n. 18 ore settimanali) di n. 1 posto di "Operatore Esperto Messo", Area degli Operatori Esperti (OE) del Comparto Funzioni Locali, corrispondente alla ex Categoria B del vecchio ordinamento);

- con Delibera n. 69 del 10.04.2025 ha fornito indirizzi applicativi in ordine alle modalità di reclutamento del personale di cui ai sopra detti Programma del Fabbisogno 2025/2027 e al Piano Occupazionale anno 2025 approvati con Atto G.C. n. 64/2025, stabilendo di dare corso, una volta espletata la procedura di cd. mobilità obbligatoria:

- in via prioritaria, all'utilizzo di graduatorie, vigenti presso altri enti, di identica Area di inquadramento e di profilo professionale corrispondente a quelli del posto da coprire
- in caso di esito negativo della sopra detta procedura, mediante procedura selettiva pubblica direttamente espletata;

TENUTO CONTO:

- **che** la copertura di posti vacanti è ordinariamente subordinato, ai sensi di legge, all'esito negativo di quella di ricollocazione del personale in disponibilità (c.d. "mobilità obbligatoria") mobilità obbligatoria *ex art. 34-bis* del D.Lgs. n. 165/2001;

- **che** l'articolo 3, comma 8, della Legge 19 giugno 2019 n. 56 recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo", come modificato dall'articolo 1, comma 14-*ter* della Legge 6 agosto 2021 n. 113, di conversione del Decreto-Legge 9 giugno 2021 n. 80, prevede che «*Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.* (n.d.r.: procedure di "mobilità volontaria")»;

- **che** l'art. 1, comma 10-bis del Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 202, introdotto in sede di conversione dalla Legge 21 febbraio 2025 n. 15 ha prorogato detta deroga **fino al 31 dicembre 2025**;

- **che** con le sopra citate Delibere n. 64/2025 e _____ la Giunta Comunale, tra l'altro, ha disposto che, fatta salva specifica diversa disposizione della Giunta Comunale, prima di procedere al reclutamento di personale, saranno attivate le sole procedure di mobilità collettiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ss.mm.ii., avvalendosi della facoltà in deroga di cui all'art. 3, c. 8, della Legge n. 56/2019, come modificato dall'art. 1, c. 14-*ter* della Legge n. 113/2021, di conversione del D.L. n. 80/2021 e, di recente, dall'art. 1, comma 10-bis del D.L. n. 202/2024, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 15/2025 n. 15, che rende facoltativa, **fino al 31 dicembre 2025**, l'attivazione delle procedure di mobilità volontaria (mobilità intercompartimentale) di cui all'art. 30, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

DATO ATTO:

- con specifico riferimento alla copertura del posto in argomento, con Nota Prot. n. 6503 del 28/03/2025 è stata effettuata la propedeutica prescritta comunicazione ricognitiva ai fini dell'eventuale collocamento di lavoratori iscritti negli elenchi del personale in disponibilità ai sensi degli artt. 33, 34 e 34-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 (cd. "mobilità obbligatoria") in funzione dell'assunzione della sopra detta figura professionale, alla quale è stato dato riscontro negativo con Nota Prot. n. 170346/2025 del 01/04/2025, acquisita al ns Prot. Gen. n. 6733 del 01/04/2025;

- non è stata, invece, esperita la procedura di mobilità volontaria di cui all'articolo 30, comma 2 bis del medesimo D.Lgs. n. 165/2001, in esecuzione di quanto stabilito dalla Giunta Comunale;

PRESO ATTO, quindi, dell'esito negativo della comunicazione di ricognizione di personale in disponibilità;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii. "Testo Unico Ordinamento delle Autonomie Locali";

- il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ss.mm.ii.;

- le vigenti norme in materia di reclutamento di personale nelle Pubbliche Amministrazioni;

- il D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e ss.mm.ii. "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"

- il D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82 recante modifiche al sopra detto D.P.R. n. 487/1994;

- le disposizioni vigenti in materia di spesa del personale;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii.;

- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza

delle pubbliche amministrazioni”;

- le norme in materia di parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche, in particolare il Decreto Legislativo 11.04.2006 n. 198 recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;

- lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 40 del 29.05.2014;

- il vigente “Regolamento di organizzazione dei servizi e del personale”, come modificato ed integrato, per quanto applicabile;

- il “Regolamento per le procedure di accesso agli impieghi” del Comune di Parabita, revisionato con Delibera G.C. n. 139 del 22.07.2021;

- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria, per quanto ancora vigenti, e, in particolare, il C.C.N.L. per il personale del Comparto Funzioni Locali” sottoscritto il 16 novembre 2022;

- la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 24.04.2018, n. 3, recante le “*Linee Guida sulle procedure concorsuali*”;

- il D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 “*Codice dell’amministrazione digitale*” e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10.08.2018, in attuazione del Regolamento europeo 2016/679;

TENUTO CONTO, in linea di principio:

- **che** l’articolo 97 della Costituzione italiana sancisce il principio secondo cui nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge;

- **che** tale regola è confermata nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in particolare nell’articolo 35, il quale stabilisce che l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche debba avvenire tramite procedure selettive volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno e da attuare mediante meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

- **che**, tuttavia, l’art. 17, comma 1-bis, del D.L. 30.12.2019 n. 162, convertito in Legge 28.02.2020 n. 8, prevede « *Per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 91 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*», consentendo, quindi, di utilizzare le graduatorie anche per la copertura dei posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso, in deroga alle previsioni dell’art. 91, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;

- **che**, inoltre, il citato art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, al comma 5-ter, come riformulato dall’articolo 3, comma 1, lettera d) punto 3.2 del Decreto-Legge 14 marzo 2025 n. 25 recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento delle pubbliche amministrazioni” (cd D.L.), prevede:

- al quinto periodo che «*Entro il termine di validità delle graduatorie e nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate, le amministrazioni possono procedere allo scorrimento delle graduatorie nei limiti di cui al quarto periodo*», chiarendo con ciò che lo scorrimento delle graduatorie vigenti è consentito per tutte le esigenze dell’ente, quindi anche in caso di istituzione di nuovi posti e di trasformazione di posti esistenti (quindi non esclusivamente in caso di rinuncia all’assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione);
- all’ultimo periodo: «*(Espletata la verifica di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni, per ragioni di carattere organizzativo, purché in presenza di profili professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio personale, a tempo determinato o tempo indeterminato, mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, di quelle di altra amministrazione, ai sensi dell’articolo 1,*

comma 4, lettera b)-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.)»;

- **che** la previsione, rivolta alle Amministrazioni dello Stato, costituisce norma di principio dettata per tutte le PA, per cui anche gli enti locali, in presenza di profili professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio personale, a tempo determinato o indeterminato, mediante scorrimento di proprie graduatorie vigenti oppure, previo accordo, di quelle di altra amministrazione, dopo aver verificato l'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera a), del D.L. n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013;

CONSIDERATO:

- **che**, quindi, le amministrazioni pubbliche possono ricoprire i posti disponibili anche utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;

- **che**, lo scorrimento di graduatorie trova motivazione e fondamento nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica evitando l'indizione e lo svolgimento di nuovi concorsi per il reclutamento di personale e attuando, contestualmente, i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali (Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 14/2011; Consiglio di Stato – Sez. IV - n. 4056/2017);

- **che**, sebbene per il Ministero dell'Interno sia preferibile che l'accordo tra enti per l'utilizzo di graduatorie vigenti presso l'uno o l'altro ente intervenga prima della formale approvazione della graduatoria (pareri espressi con nota n. 15700 5A3 0014127 e con nota n. 15700 5A3 0004435), secondo il più recente orientamento dei magistrati contabili, in linea con le espressioni della magistratura amministrativa, tale accordo può anche essere successivo, in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni restrittive tali da ancorare il "previo accordo" ad una data anteriore alla "approvazione della graduatoria" o addirittura, alla "indizione della procedura concorsuale" ed essendo sufficiente che le Amministrazioni raggiungano l'accordo prima dell'utilizzo della graduatoria;

- **che** anche secondo il parere espresso dall'ANCI in data 08.09.2004, il "previo accordo" previsto dall'art. 3, comma 61 della citata Legge n. 350/2003 può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;

- **che** con Deliberazione del 11.09.2013 n.124 la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, ha definitivamente chiarito il problema interpretativo di cui all'articolo 3, comma 61, della Legge n. 350/2003, circa il momento a cui rapportare il "previo accordo tra le amministrazioni interessate", ai fini della legittimità dell'assunzione dell'idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente, ed ha evidenziato come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano «alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo», il che concettualmente «implica l'intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo» (cfr. TAR Veneto, sentenza n. 864/2011);

- **che** condizioni essenziali per il ricorso a graduatorie di altri enti sono:

- il profilo e la categoria (oggi "area") professionale del posto da coprire devono essere del tutto "sovrapponibili", quindi corrispondenti a quelli del posto per il quale è stato bandito il concorso, la cui graduatoria si intende utilizzare;
- la graduatoria da cui si attinge deve essere in corso di validità;

- **che**, quindi, il legittimo scorrimento della graduatoria di altri enti presuppone che vi sia "identità" di posti tra quello oggetto della procedura che ha dato luogo alla graduatoria e l'intervenuta esigenza assunzionale, nel senso che deve necessariamente sussistere corrispondenza tra il profilo e la categoria professionale del soggetto collocato in graduatoria e il profilo e la categoria professionale

(oggi area, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione introdotto dal C.C.N.L. del 16.11.2022) vacante nell'Ente che intende scorrere la graduatoria (Cfr. sentenza TAR Veneto, n. 864/2011);

TENUTO CONTO, inoltre, con riguardo alla **“Validità delle graduatorie”**:

- **che** l'art. 91, comma 4 del “Testo unico sull'ordinamento degli enti locali” (TUEL) di cui al D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce in tre anni dalla data di pubblicazione la durata delle graduatorie per gli enti locali;
- **che**, analogamente, il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Testo unico sul pubblico impiego” (TUPI), all'art. 35, comma 5-ter, introdotto dall'art. 3, comma 87 della Legge 24.12.2007 n. 244, stabiliva che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimanessero vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, fatti salvi periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali;
- **che**, tuttavia, l'art. 1, commi 147-149 della Legge 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha apportato modifiche all'art. 35, comma 5-ter del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., riducendo a due anni la validità delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche, a partire dall'anno 2020;
- **che** tale disposizione, apparentemente valevole solo per le amministrazioni statali, in quanto la sopra citata legge di bilancio del 2020 non intaccava la disciplina del TUEL (che disciplina l'ordinamento degli enti locali), era in realtà applicabile anche agli enti locali in virtù del contenuto dell'articolo 88 del TUEL, il quale precisa che *«all'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 165/2001, le altre disposizioni di legge in materia di lavoro pubblico nonché quelle contenute nel TUEL»* (in tal senso la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Campania – n. 16/2023/PAR);
- **che**, di recente, la durata triennale delle graduatorie concorsuali degli enti locali è stata ripristinata dall'art. 3, comma 1, lettera d) punto 3.1 del citato D.L. 14 marzo 2025 n. 25 (Decreto PA), che ha aggiunto il secondo periodo all'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale, come riformulato, recita: *«Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali ((e quelli stabiliti per gli enti locali dall'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267))»*;
- **che** la nuova disposizione è applicabile alle graduatorie ancora vigenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 25/2025 (15/03/2025);
- **che**, inoltre, il D.L. n. 25/2025, con l'art. 3, comma 1, lettera d) punto 4, ha aggiunto il comma 5-sexies all'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale dispone: *«5-sexies. ((La graduatoria si intende utilmente scorsa quando, entro il limite temporale di validità, l'amministrazione titolare individua, o cede ad amministrazioni terze, candidati idonei individuati nominativamente, in ordine di graduatoria, per la successiva convocazione da parte dell'amministrazione procedente, a nulla rilevando il momento della stipula del contratto di assunzione)).»*;
- **che**, in virtù di detta norma, in caso di accordo con altri Enti per l'utilizzo delle graduatorie, i nominativi dei candidati idoneamente collocati in ordine di graduatoria per la successiva convocazione da parte dell'amministrazione procedente, devono essere trasmessi prima della scadenza della graduatoria, a nulla rilevando il momento della stipula del contratto di assunzione; la stessa regola si applica agli Enti titolari della graduatoria, per cui i nominativi dei candidati utilmente collocati in graduatoria devono essere preventivamente individuati, a nulla rilevando il momento della stipula del contratto;

ACCERTATO:

- **che** il Comune di Parabita non dispone di proprie graduatorie attive da cui attingere per l'assunzione di unità aventi profilo professionale di " Operatore Esperto Messo", Area degli Operatori Esperti (OE) del Comparto Funzioni Locali, ex Cat. B;
- **che** può legittimamente utilizzare graduatorie valide di altri Enti, relative a profilo professionale e Area (ex Categoria), previa stipula di accordo;

- **che** la graduatoria eventualmente utilizzata dovrà essere in corso di validità al momento della comunicazione dei nominativi dei candidati utilmente collocati nella stessa, secondo quanto stabilito al sopra riportato art. 35, comma 5-sexies del D.Lgs. n. 165/2001;

RICHIAMATO il “Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi” del Comune di Parabita, approvato con deliberazione G.C. n.201 del 24.09.2010, Modificato con Atto G.C. n. 72 del 25.09.2019, revisionato con delibera G.C. n. 139 del 22.07.2021 e integrato con Atto G.C. n. 37 del 22.02.2022, il quale, all’articolo 6, disciplina l’Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti e fissa le modalità ed i criteri della procedura;

TENUTI PRESENTI:

- l’articolo 35-ter del citato Decreto Legislativo n. 165/2001, introdotto dall’art. 2 del Decreto Legge n. 36 del 30.04.2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 79 del 29.06.2022, il quale stabilisce che le assunzioni a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui disciplina l’utilizzo, precisando che *«A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale»;*

- il D.M. del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 15 settembre 2022 che disciplina le modalità di utilizzo del portale unico del reclutamento da parte delle Regioni e degli enti locali, ai sensi dell’art. 35-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e, in particolare, l’art. 1, comma 1, secondo cui *«Al fine di garantire modalità di reclutamento rapide, trasparenti e innovative che assicurino l’acquisizione di personale con competenze qualificate e con orientamento al valore pubblico, le Regioni e gli enti locali, per le attività di cui articolo 2, ricorrono all’utilizzo del Portale unico del reclutamento di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di seguito “Portale”, disponibile all’indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri che ne cura la gestione.»;*

- l’art. 3 del D.P.R. n. 487/1994, modificato dall’art. 1, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 82/2023, che regola le modalità di predisposizione e pubblicazione dei Bandi di Concorso, prevedendo, tra l’altro, al comma 7: *In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato dall’amministrazione che bandisce il concorso, che impedisca l’utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. Il bando deve prevedere, altresì, la possibilità, per il candidato, di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata, prevedendo, in tal caso, che sarà presa in considerazione esclusivamente l’ultima domanda presentata in ordine di tempo...»;*

VERIFICATO, per quanto concerne le “riserve di legge” di cui all’articolo 5, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 487/1994 in relazione alla procedura assunzionale in argomento:

- **con riferimento alla riserva in favore delle categorie protette** di cui alla Legge 12.03.1999 n. 68, da applicare ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera a) del D.P.R. n. 487/1994, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del D.P.R. n. 82/2023:

- **che** presso il Comune di Parabita erano occupati, alla data del 31.12.2024, n. 40 dipendenti, di cui n. 2 appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, come risulta dall’ultima rilevazione effettuata;
- **che**, dunque, poiché era in servizio un numero complessivo di unità inferiore a 50, di cui due appartenenti a categorie protette, quindi in misura pari a quella obbligatoriamente prevista (due unità) per il numero di lavoratori complessivamente occupato, l’Ente rispetta la quota stabilita dalle disposizioni di legge, per cui, per l’assunzione da effettuare, **NON scatta riserva di posto** a favore di eventuali candidati appartenenti alla categoria in argomento;

- **con riferimento alla riserva in favore dei volontari delle Forze Armate** di cui all'articolo 1014, comma 1, lett. b), e all'art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010, prevista all'art. 5, comma 3, lettera b) del D.P.R. n. 487/1994 ss.mm.ii.:

- **che** l'assunzione a seguito di mobilità volontaria di un "Istruttore Amministrativo" (Determina n. 59 – Reg. Gen. n. 276 del 07.03.2025) aveva fatto maturare una frazione di riserva pari a 0,30 che, sommata all'avanzo di 0,80 aveva prodotto un totale di 1,10 (0,80 + 0,30) e, quindi una riserva di posto, non applicata in quanto nessuno dei candidati era in possesso del titolo, ma comunque da considerare azzerata, con avanzo di 0,10;
- **che** il sopra detto avanzo (0,10), sommato alla frazione di riserva generata dall'assunzione da effettuare, di cui in argomento (30% = 0,30), produce un totale di frazione di riserva pari a 0,40 (0,10 + 0,30), insufficiente per una riserva di posto;
- **che**, quindi, la copertura del posto di cui al presente Provvedimento, **NON è soggetta a riserva** per i volontari delle Forze Armate di cui all'articolo 1014, comma 1, lett. b), e all'articolo 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010, ma determina un avanzo di **0,40** per eventuali scorrimenti di graduatoria o cumulo con frazioni derivanti da altre assunzioni;

- **con riferimento alla riserva del 15% in favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001 n. 64 senza demerito**, in applicazione dell'art. 18, comma 4, del D.Lgs. 6 marzo 2017 n. 40, come sostituito dall'articolo 1, comma 9-bis del Decreto-Legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito dalla Legge 21 giugno 2023 n. 74, come modificato dall'art. 4, comma 4 del Decreto-Legge 14 marzo 2025 n. 25:

- **che** la sopra richiamata assunzione per mobilità volontaria di un "Istruttore Amministrativo" aveva fatto maturare una frazione di riserva pari a 0,15 che, sommata all'avanzo accumulato di 0,30 ha prodotto un totale di 0,45 (0,30 + 0,15), non sufficiente per l'applicazione di riserva;
- **che** la copertura a tempo indeterminato parziale al 50% di un "Operatore Esperto Messo", Area degli Operatori Esperti (ex Cat. B), di cui al presente provvedimento, produce una frazione di 0,15 che, sommata all'avanzo di 0,45 produce un totale di **0,60 (0,45 + 0,15)**, insufficiente per una riserva;
- **che** avanza, quindi, una quota pari a **0,60** da sommare ad altre frazioni che matureranno in caso di ulteriori assunzioni

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale:

- con Delibera n. 106 del 30.12.2024 ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;

- con successiva Deliberazione n. 107 del 30/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025/2027 (ai sensi dell'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011), redatto in termini di competenza e di cassa secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente;

CONSTATATO che questo Ente:

- ha rispettato gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica;
- ha rispettato i limiti di legge in materia di assunzioni e di spesa del personale;
- ha approvato il Piano delle Azioni Positive anni 2025-2027, nell'ambito del PIAO 2025/2027;

ACCERTATO:

- **che** gli oneri connessi al trattamento economico dell'unità di personale che sarà assunta trovano adeguata copertura nel bilancio di previsione finanziario di competenza 2024-2026;

- **che** la procedura concorsuale in oggetto:

- è compatibile con le risorse a disposizione in termini di budget e facoltà assunzionali;
- non pregiudica, a parità delle altre condizioni, il contenimento della spesa del personale ai sensi di legge;

TENUTO PRESENTE:

- **che**, in base al combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., la

gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti o, in mancanza, ai responsabili degli uffici o dei servizi, ai quali spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo ed ai quali sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente, tra i quali, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la gestione delle risorse umane;

- **che**, come stabilito all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

- **che**, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., «*ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.*»;

- **che**, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della predetta Legge n. 241/1990, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4, fino a diversa assegnazione, da parte di quest'ultimo, ad altro dipendente addetto all'unità della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento;

RISCONTRATO che il presente provvedimento si caratterizza, per tipologia, come atto amministrativo di tipo gestionale, denominato "Determinazione" secondo la definizione di cui all'articolo 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, e rientra, quindi, nella sfera di competenza dirigenziale, ai sensi dell'art. 107 del "Testo Unico O. EE.LL.", di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO:

- **che** con Decreto Sindacale n. 4 del 02.04.2025 il Sindaco ha confermato, tra gli altri, alla scrivente, l'incarico di Responsabile di Settore, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ss.mm.ii. in materia, di "Affari Generali, Contenzioso, Risorse Umane, Assicurazioni, Marketing Territoriale";

- **che**, quindi, spetta al sottoscritto Responsabile di Settore dare attuazione a quanto programmato con il Piano del Fabbisogno per il triennio 2025-2027 - Annualità 2025;

ATTESA, quindi, la propria competenza:

- in virtù del conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore "Risorse Umane", cui sono attribuite le funzioni indicate all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., giusto apposito Decreto Sindacale, in forza del quale la scrivente è legittimata ad adottare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

- in virtù della responsabilità di procedimento facente capo alla sottoscritta ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in quanto competente per materia;

ASSICURATO di emanare il presente atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari ed inoltre:

- **in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l'atto:**

- a) di essere legittimata ad emanare l'atto;
- b) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- c) di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

- **in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell'atto:**

- a) che non sussistono destinatari immediati diretti del presente provvedimento in quanto si tratta di atto amministrativo procedimentale dovuto e che gli eventuali destinatari di successivi provvedimenti da questo conseguenti saranno individuati nel rispetto delle leggi vigenti, sulla base delle direttive e degli indirizzi dell'organo esecutivo, a seguito di procedura selettiva pubblica;
 - b) salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;
 - c) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- in relazione ai requisiti di carattere formale generale:**
- a) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

DATO ATTO:

- **che** la presente determina non comporta impegno di spesa, che sarà assunto all'atto dell'assunzione;
- **che** il provvedimento non necessita, quindi, del parere di regolarità contabile;

DATO ATTO che è stato predisposto apposito Avviso, destinato ai soggetti collocati nelle graduatorie in corso di validità in base alle disposizioni vigenti, approvate da enti appartenenti al comparto Regioni e Autonomie Locali, in seguito all'espletamento di pubbliche selezioni, per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo professionale analogo o equivalente a quello che l'Amministrazione intende ricoprire, al fine di individuare idonea graduatoria dalla quale attingere mediante scorrimento e di stipulare apposito preliminare Accordo con l'Amministrazione detentrica per il suo utilizzo;

RITENUTO, pertanto, di avviare, in attuazione del Programma assunzionale per l'Anno 2025, l'iter procedurale per la copertura del posto in argomento e, a tale scopo:

- di individuare una graduatoria da utilizzare, previa stipula di accordo con l'Ente detentore, per la copertura del suddetto posto;
- di approvare l'allegato Avviso, destinato ai soggetti collocati nelle sopra dette graduatorie vigenti, da pubblicare sul sito istituzionale del Comune e sul portale InPa, al fine di raccogliere segnalazioni in ordine alla vigenza di graduatorie, approvate da enti appartenenti al comparto Regioni e Autonomie Locali, a seguito dell'espletamento di pubbliche selezioni, per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo professionale analogo o equivalente a quello di che trattasi;

DETERMINA

1) DI RICHIAMARE preliminarmente la premessa, che si intende completamente trascritta nel dispositivo, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e costituente motivazione ex art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

2) DI AVVIARE, in attuazione del Programma del Fabbisogno Assunzionale per il triennio 2025/2027 – Annualità 2025 di cui al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 - SEZIONE 3 - Organizzazione e Capitale Umano, Sottosezione 3.2., approvato con Deliberazione G.C. 64 del 28/03/2025 e delle indicazioni operative di cui alla Delibera G.C. n. 69 del 10.04.2025, l'iter procedurale per la copertura a tempo indeterminato parziale al 50% (n. 188 ore settimanali) di n. 1 (UNO) posto di "Operatore Esperto Messo", Area degli Operatori Esperti (OE) del Comparto Funzioni Locali, corrispondente alla ex Cat. B del vecchio Ordinamento professionale, mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti, ai sensi della normativa in materia in narrativa richiamata;

3) DI INDIVIDUARE, secondo i criteri di cui all'articolo 6 del vigente "Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi" del Comune di Parabita, una graduatoria da utilizzare, mediante scorrimento e previa stipula di accordo con l'Ente detentore, per la copertura del posto in argomento;

4) DI PUBBLICARE apposito Avviso, al fine di raccogliere segnalazioni in ordine alla vigenza di graduatorie, approvate da enti appartenenti al comparto Regioni e Autonomie Locali, a seguito dell'espletamento di pubbliche selezioni, per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo professionale corrispondente a quello di che trattasi;

5) DI APPROVARE, a tale scopo, apposito Avviso, Allegato n. 1) - destinato ai soggetti collocati nelle sopra dette graduatorie vigenti e finalizzato alla presentazione di specifica manifestazione di interesse all'utilizzo, da parte dell'Amministrazione Comunale di Parabita, della graduatoria nella quale risultano collocati;

6) DI SPECIFICARE:

- **che** la procedura di reclutamento di cui al presente provvedimento sarà attuata nei modi e nei termini previsti nell'Avviso allegato alla presente, nel rispetto delle norme di legge in vigore e secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del "Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi" del Comune di Parabita, approvato con deliberazione G.C. n.201 del 24.09.2010, Modificato con Atto G.C. n. 72 del 25.09.2019, revisionato con delibera G.C. n. 139 del 22.07.2021 e integrato con Atto G.C. n. 37 del 22.02.2022, come di seguito esplicitato:

- scaduti i termini di pubblicazione dell'avviso pubblico, si provvederà a contattare, secondo l'ordine fissato dal Regolamento, le Amministrazioni pubbliche detentrici delle graduatorie segnalate dai candidati che abbiano inoltrato manifestazione di interesse, al fine di verificare la disponibilità delle medesime Amministrazioni all'utilizzo delle stesse graduatorie;
- la scelta dell'ente pubblico con il quale stipulare l'accordo per l'utilizzo di idonei di graduatoria avverrà sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a. Criterio territoriale in base alla vicinanza geografica dell'Ente:
 - 1) Ente pubblico appartenente alla Provincia di Lecce;
 - 2) Ente pubblico appartenente alle altre Province della Regione Puglia;
 - 3) Ente pubblico appartenente a regione geograficamente limitrofa;
 - 4) Ente pubblico appartenente alle altre Regioni d'Italia;
 - b. Criterio cronologico;
- alle Amministrazioni detentrici delle graduatorie sarà assegnato un termine non inferiore a 10 giorni per comunicare la propria disponibilità in merito all'utilizzo della propria graduatoria; in caso di risposta affermativa, sarà stipulato con l'Amministrazione interessata apposito accordo, il cui schema sarà approvato con delibera di Giunta comunale, per l'utilizzo della graduatoria;
- il perfezionamento delle assunzioni mediante utilizzo di graduatoria di altro Ente da parte di questo Comune è subordinato all'acquisizione di un'attestazione del Segretario comunale o del Responsabile del servizio personale di quell'Amministrazione, riportante l'indicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria del pubblico concorso con la precisazione se sia stato impugnato/proposto ricorso, concluso o pendente, o se siano decaduti i termini senza che sia stato proposto alcun ricorso; il solo avvio della procedura di impugnativa avverso la graduatoria del concorso costituisce motivo di diniego al consenso.
- l'utilizzo della graduatoria oggetto dell'Accordo sarà effettuato mediante scorrimento, in base all'ordine della graduatoria, dei soggetti utilmente ivi collocati, ai quali è di volta in volta assegnato un termine di 5 giorni per confermare la propria disponibilità all'assunzione;
- l'assunzione è subordinata all'esito positivo di un colloquio, volto a verificare l'idoneità del candidato alla posizione da ricoprire;
- il Comune di Parabita si riserva la facoltà di non procedere all'assunzione del candidato o dei candidati posizionato/i utilmente qualora, a seguito di colloquio, non venga/no ritenuto/i idoneo/i alla posizione da ricoprire;

- **che** la verifica in ordine all' idoneità sarà effettuata, analogamente a quanto stabilito all' art. 5 del sopra detto "Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi" con riferimento alle "Modalità di assunzione da graduatorie comunali in corso di validità", da una Commissione giudicatrice, nominata con provvedimento del Responsabile del Settore "Risorse Umane", composta dal predetto medesimo Responsabile di Settore, in qualità di Presidente, coadiuvato da due funzionari in qualità di esperti, designati dal medesimo dirigente/responsabile e scelti tra i responsabili di settore o i funzionari competenti nelle materie oggetto della prova, nonché da un segretario verbalizzante;

- **che** la Commissione procederà alla valutazione del colloquio, attribuendo un punteggio massimo di punti 30 in ragione di punti 10 per ciascun membro della Commissione, previa predeterminazione dei criteri di valutazione adottati da esplicitare in occasione dell'insediamento dei lavori.

- **che** il candidato esaminato sarà ritenuto idoneo se avrà conseguito il punteggio minimo di 21/trentesimi;

7) DI DISPORRE la pubblicazione dell'Avviso all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale dell'Ente e sul Portale del Reclutamento <https://www.inpa.gov.it/>.

8) DI STABILIRE che le manifestazioni d'interesse dovranno essere presentate, a pena di non ammissione, entro le ore 24:00 del ventesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'Avviso sul portale InPA;

9) DI PRECISARE:

- **che** l'Avviso approvato con il presente Provvedimento non comporta alcun vincolo per l'Amministrazione Comunale;

- **che** il Comune di Parabita si riserva la facoltà di procedere o meno all'assunzione, nonché di modificare, prorogare, sospendere o revocare in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio, il procedimento di copertura del posto in argomento, così come il suddetto Avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o organizzativi, disposizioni normative, anche di carattere finanziario, o deliberazioni degli Organi di Controllo, o altre ragioni che incidano sulla sua attuazione e sulla procedura di assunzione e di stipula del contratto individuale di lavoro, senza che per l'aspirante insorga alcuna pretesa o diritto;

10) DI CONFERMARE:

- **che** gli oneri connessi al trattamento economico trovano adeguata copertura nel bilancio di previsione finanziario di competenza;

- **che** l'impegno di spesa per la copertura del posto sarà formalizzato all'atto dell'assunzione in servizio del personale, comunemente individuato;

11) DI DARE ATTO:

- **che** il presente provvedimento è atto monocratico;

- **che**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm., in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, attestante anche la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, è reso parere favorevole unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto responsabile del settore;

- **che** la presente determina non contiene impegno di spesa, per cui non necessita di parere contabile, per cui sarà trasmessa agli uffici finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile;

- **che** copia del presente Provvedimento sarà conservata agli atti del Comune ed inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria;

- **che** il contenuto della presente Determinazione è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013, e che pertanto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Parabita;

- **che** copia del presente Provvedimento sarà conservata agli atti del Comune ed inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria;

12) DI RENDERE NOTO:

- a norma dell'art. 5 comma 3 e dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore;

- a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia) per il termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

13) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti in materia di pubblicità, la pubblicazione del Provvedimento stesso, nonché per l'inserimento nella raccolta generale.

Parabita, 10/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Sig.ra Tiziana PINO

Si attesta che il presente Atto non ha riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul Patrimonio dell'Ente, ai sensi degli Artt. 49 e 147/bis del TUEL.

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 652

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Parabita, dalla data 10/04/2025 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Dalla sede Municipale, addì 10/04/2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to Addetto Pubblicazione

Visto è copia conforme all'originale

Parabita,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Sig.ra Tiziana PINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Parabita